

<b>Zeitschrift:</b>	Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des traditions populaires = Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera per le tradizioni popolari
<b>Herausgeber:</b>	Société suisse des traditions populaires
<b>Band:</b>	75 (1985)
<b>Artikel:</b>	Un "dizionario delle professioni" a Bellinzona nel cinquecento
<b>Autor:</b>	Chiesi, Giuseppe
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-1005294">https://doi.org/10.5169/seals-1005294</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Un «dizionario delle professioni» a Bellinzona nel Cinquecento

Gli studiosi hanno da sempre riservato un'attenzione particolare alle professioni esercitate in passato, e soprattutto nei secoli medievali. Il sorprendente sviluppo che ebbero associazioni di professioni e di mestieri, il loro ruolo economico, politico e sociale nella storia urbana dell'Occidente sono cose note a tutti. La pubblicazione di molti statuti di corporazioni cittadine ha consentito di conoscerne più da vicino struttura, organizzazione, scopi e attività, e svariati studi hanno posto in rilievo il contributo da esse dato allo sviluppo economico di agglomerati urbani di differente dimensione e importanza.

Nelle città della vicina penisola l'indagine sulle professioni è facilitata dalla conservazione di un ben determinato gruppo di fonti. Sono infatti soprattutto i documenti di natura finanziaria che permettono di esaminare la presenza, entro le mura di una città, di determinate professioni con la loro distribuzione tra la popolazione economicamente attiva. I grandi e piccoli censimenti di natura fiscale che comuni e città-stato dell'Italia centrosettentrionale allestirono nei secoli tardomedievali avevano lo scopo di saggiare, con la maggior precisione possibile e con gli strumenti di accertamento a disposizione, la capacità contributiva delle unità fiscali soggette al pagamento di imposte e di prestiti forzosi. Tra le voci che rappresentavano la parte attiva del patrimonio familiare figuravano pure i redditi della professione esercitata dai rappresentanti del fuoco o dai suoi membri. Estimi e catasti italiani fornivano, accanto al nome del contribuente e alla stima della sua ricchezza, indicazioni relative alla professione o al mestiere esercitato, e questo anche allo scopo di facilitare la ricostruzione, se pure in forma approssimata e indiziaria, delle presunte capacità fiscali laddove mancassero elementi più facilmente valutabili<sup>1</sup>. In tal modo oggi, ad esempio, possiamo conoscere meglio quali professioni e mestieri esercitavano nei secoli medievali gli abitanti di alcune importanti città italiane, come Milano, Como, Verona, Firenze ed altri centri urbani della Toscana<sup>2</sup>.

Nelle terre che attualmente formano il Ticino la ricerca sulle professioni medievali non può purtroppo ricorrere a simili documenti di storia finanziaria. Gli estimi dei grossi borghi come pure quelli delle vicinie e delle comunità di valle, con il materiale che serviva alla loro preparazione, non sono infatti conservati. Né si può dimenticare che, proprio per il loro carattere di strumenti di valutazione di elementi economici soggetti a frequenti variazioni, gli estimi rurali e borghigiani dovevano essere rifatti a scadenze perlopiù regolari, e le compilazioni che risultavano superate naturalmente

correvano il rischio di essere distrutte. Non sappiamo neppure se gli estimi locali contenessero informazioni sulla professione esercitata dai contribuenti, come invece avveniva altrove. Le norme comunali per la compilazione dell'estimo di Bellinzona nel Quattrocento, ad esempio, contemplavano l'obbligo di notificare per iscritto tutti i componenti del fuoco, con il loro sesso e l'età, ma non prevedevano espressamente la dichiarazione della professione o del mestiere esercitato dal contribuente. In un piccolo agglomerato dove vivevano, in una prossimità dettata pure dall'angustia dello spazio racchiuso dalle mura del borgo, alcune centinaia di anime, v'è da pensare che ben difficilmente un artigiano, un bottegaio, un mercante potessero celare agli estimatori del Comune la loro attività industriale o commerciale.

Un'indagine sulle principali occupazioni degli abitanti del borgo di Bellinzona nel tardo Medioevo e nei primi decenni della dominazione svizzera deve quindi prendere spunto da altre fonti, e quelle conservate fino ad oggi si possono molto sommariamente distinguere in atti privati e pubblici. Notizie non trascurabili concernenti le professioni esercitate nel borgo nei secoli XIV e XV si ricavano dai testimoni che figuravano presenti negli atti notarili. Le fonti amministrative del Comune, e principalmente le decisioni del Consiglio riportate nei Libri delle provvisioni, offrono un materiale interessante soprattutto nella parte dedicata ai rendiconti finanziari, poiché tra le spese pubbliche troviamo di frequente preziose informazioni circa la fornitura di materiale e la prestazione di servizi da parte di privati. L'esame della documentazione trecentesca e quattrocentesca pone alcune questioni cui non sembra superfluo cercare di dare una risposta. Ci si può chiedere per quale motivo vi siano persone ricordate con la loro qualifica professionale e altre ne siano prive, o perché taluni mestieri ricorrono con maggior frequenza, mentre altri, che senza dubbio dovevano essere esercitati, compaiano in misura assai più sporadica. Va ricordato anzitutto che la menzione professionale o del mestiere, aggiunta ai nomi dei testimoni o dei creditori del Comune, è un elemento qualificante che l'estensore del documento poteva, ad arbitrio suo o secondo le informazioni ottenute sul momento, giudicare opportuno o superfluo. Se un oste o un taverniere dava vitto e alloggio a stranieri di passaggio e il Comune doveva rimborpare la spesa sostenuta, l'attività di questi borghigiani ci viene svelata dal servizio stesso prestato alla comunità, mentre nelle liste di spese colui che presentava la fattura non veniva necessariamente definito per la sua professione. Al contrario si può ritenere che la stipulazione di un contratto o la sottoscrizione di un arbitrato inducesse più facilmente il notaio a segnalare l'attività di un testimone intervenuto, anche forse per evitare confusioni generate da casi di omomimìa o su richiesta dell'interessato, che dall'attività esercitata poteva ricavare motivo di vanto e di distinzione. Dato che non ci si deve attendere una prassi regolamentata da norme codificate o dalla consuetudine, la ragione implicita che portava lo scrivente a fornire, in alcuni casi almeno, le informazioni che qui interessano deve essere ricercata altrove.

Un criterio, che potremmo definire pratico o amministrativo, era quello che induceva a ricorrere alla professione per esigenze di semplificazione burocratica: all'esattore del Comune, ad esempio, chiamato a saldare i debiti o a riscuotere i crediti, la qualifica facilitava l'identificazione del creditore o debitore anche quando venivano omessi altri elementi di connotazione del nome della persona<sup>3</sup>. L'abitudine di segnalare il mestiere esercitato diviene ancora più marcata, quantunque non sempre rispettata, nei casi in cui l'occupazione è praticata dalla persona in modo stabile e costituisce la principale se non l'unica fonte di guadagno. Questo sembra il caso di alcuni mestieri (fabbri, calzolai, conciatori, sarti, pellicciai)<sup>4</sup> che presupponevano l'esistenza di un locale di lavorazione della materia prima e di vendita del prodotto finito. Essendo questa la loro attività principale e probabilmente esclusiva, che assorbiva la maggior parte (se non la totalità) del tempo utile, la connotazione professionale finiva per diventare parte integrante del nome e, agli occhi dei contemporanei, poteva fors'anche sostituire altri elementi come il patronimico o il luogo di provenienza. Considerazioni analoghe possono forse venir fatte per professioni o mestieri come quelli di barbiere, calderaio, maniscalco, quantunque testimoniati dai documenti in misura assai meno sensibile<sup>5</sup>.

Nell'ambito delle occupazioni legate alla vendita di prodotti alimentari la qualifica compare molto spesso in relazione con i prestinai, i quali, dovendo disporre di un forno proprio per la cottura del pane e sottoposti a una continua sorveglianza da parte degli organismi comunali, non avevano possibilità di esercitare altri mestieri che non fossero in qualche misura legati a questa loro attività<sup>6</sup>. Differente per contro sembra il caso di beccai o macellai, perché la loro professione non escludeva altre attività lucrative<sup>7</sup>.

Il quadro delle occupazioni quattrocentesche bellinzonesi, che le qualifiche professionali aggiunte ai nomi solo parzialmente permette di ricostruire, si intuisce, a parte i casi sopra ricordati, come assai variegato e complesso. I membri dei casati più attivi nella vita economica avevano occupazioni multiformi, ed è proprio per questo che i nomi delle famiglie più intraprendenti (Molo, Ghiringhelli, Muggiasca, Tedeschi, Rusca, Codeborgo ecc.) solo in pochi casi figurano nei documenti dell'epoca con la specificazione della professione. Per comprendere ciò basterebbe in fondo citare l'esempio dei Muggiasca, mercanti di panni comaschi, proprietari di una bottega di speziali, mercanti di grano, di legname d'opera, di materiale da costruzione, rivenditori di derrate al dettaglio, proprietari di mulini, di peschiere, di miniere<sup>8</sup>.

Quanto si è appena ricordato illustra efficacemente l'attività di una famiglia agiata insiedatasi nel borgo nel secolo XV, con le sue molteplici diramazioni in quei settori in cui l'economia locale permetteva di inserirsi. Questo esempio, seppure in proporzioni più ridotte e con ambizioni più modeste, era certamente seguito da altri casati intraprendenti, e v'è motivo di credere che una discreta molteplicità di occupazioni caratterizzasse anche persone e famiglie di capacità più limitate. Non dobbiamo dunque

meravigliarci se incontriamo notai che avevano botteghe di speziale o di rivenditore, artigiani che commerciavano in legname, osti che acquistavano e vendevano prodotti tessili, mercanti e bottegai che tenevano locanda o che prestavano denaro, e via dicendo. Naturalmente la spiegazione di ciò va ricercata nelle condizioni economiche e geografiche del Bellinzonese, come pure nella posizione privilegiata del borgo situato sulle grandi arterie di traffico transalpino, che favorivano lo sviluppo di alcune attività commerciali legate alla sussistenza e di mestieri necessari ad abitanti del borgo e delle regioni circostanti. D'altronde l'elenco cinquecentesco di professioni e mestieri qui pubblicato traccia ovviamente un quadro delle attività che nel borgo risultavano rappresentate e che costituivano le più importanti fonti di reddito della popolazione economicamente attiva. Chi si assunse il compito di redigerlo aveva come punto di riferimento inevitabile il ventaglio concreto delle principali possibilità che erano aperte alla popolazione residente, vicini o stranieri che fossero (fatta eccezione, probabilmente per poche professioni che per motivi taciuti o per ragioni di sicurezza erano riservate ai primi, come il prestito di denaro). Nell'elenco troviamo infatti menzione di quelle attività che in buona parte avevano caratterizzato la scena economica già nel Trecento e Quattrocento. L'insufficienza delle risorse agricole locali favoriva l'importazione di derrate alimentari, e la vicinanza delle regioni alpine dava l'opportunità di smerciare bestiame, latticini, legname da costruzione. La prossimità dei mercati italiani consentiva ad artigiani e bottegai bellinzonesi di rifornirsi facilmente di prodotti tessili, di merci, di beni di consumo, di materie prime, di prodotti da esibire nei luoghi di vendita. L'allevamento di bestiame e la cattura di animali selvatici nelle regioni alpine offriva la materia a pellicciai, a conciatori, a lavoratori del cuoio eccetera. Il fatto che un bellinzonese potesse talvolta essere in pari tempo mercante di cereali, di vino, di legname, di bestiame, proprietario di botteghe e avesse alle sue dipendenze artigiani che lavoravano per lui va compreso nell'ottica di quanto si è detto, senza dimenticare che tale scelta poteva pure essere dettata dall'insufficienza di guadagno offerto da una sola professione.

Il documento cinquecentesco che viene pubblicato in queste pagine suscita l'interesse degli studiosi sotto vari punti di vista, non ultimo quello linguistico naturalmente. Per quanto riguarda la valutazione di questo provvedimento sollecitato dai bellinzonesi ed emanato dalle autorità confederate si possono fare alcune considerazioni generali. La definizione, a volte dettagliata a volte sommaria, di mestieri e professioni serviva al Comune per inquadrare in modo preciso, evitando fraintendimenti, l'attività consentita agli stranieri dimoranti nel borgo, nel territorio comunale e nel contado, che, come vedremo, veniva limitata ad una sola occupazione. Questa norma restrittiva, da quanto si è detto in precedenza, proibiva dunque agli stranieri ciò che per contro era consentito ai vicini bellinzonesi. La limitazione era diretta a difendere gli interessi economici dei borghigiani dalla concorrenza dei forestieri la cui multiforme attività poteva ostacolare le

iniziativa di mercanti e di artigiani locali. La difesa degli interessi bellinzonesi si traduce non solo nella limitazione professionale imposta ai forestieri, ma pure nelle norme aggiunte quasi alla fine dell'elenco che proibivano a stranieri di vendere o comprare mercanzie per conto di bellinzonesi, di entrare in società con persone del luogo o di associarsi al fine di esercitare un'attività in comune. In altre parole tutti quanti non potevano vantare uno statuto di vicino si vedevano circoscrivere dal Comune le possibilità di impiego ed escludere quelle di associarsi con qualsiasi altra persona, bellinzonese o straniera che fosse<sup>9</sup>. Un provvedimento teso a proteggere le esigenze dei ceti locali, dunque, che l'autorità superiore adottava per venire incontro alle richieste bellinzonesi.

Potrà forse interessare, a titolo conclusivo, qualche ulteriore notizia. L'accenno cronologico contenuto nel prologo è da riferire a un provvedimento emanato dai Confederati circa un trentennio prima. Nel 1522 Bellinzona otteneva infatti dall'autorità superiore l'approvazione di una disposizione del Consiglio che riduceva al rango di stranieri tutti coloro che dal 1496 non erano stati accettati come vicini, con l'eccezione dei Confederati dei tre Cantoni sovrani<sup>10</sup>. La decisione del Consiglio venne ripresa e integrata con altre disposizioni contro gli stranieri diversi anni più tardi. Nel 1556 i consiglieri chiedevano agli ambasciatori confederati di approvare alcune norme concernenti gli stranieri, dall'esame delle quali sembra trapelare un crescente malcontento e una sensibile preoccupazione delle autorità locali per la presenza di numerosi stranieri. Accanto a misure disciplinari e nuove norme restrittive, i consiglieri bellinzonesi chiesero ed ottennero che gli stranieri potessero esercitare una sola professione, e che tale loro intenzione venisse portata a conoscenza del Consiglio perché la sorveglianza potesse essere garantita<sup>11</sup>. Il 12 gennaio 1557 le autorità di Uri, Svitto e Nidwalden approvavano tali disposizioni tra le quali spiccava appunto il provvedimento sulla limitazione professionale imposta agli stranieri<sup>12</sup>. I delegati bellinzonesi sottoponevano poi l'elenco delle professioni e dei mestieri di cui qui si discorre, e l'autorità sovrana, dopo averlo esaminato, lo licenziava con la sua approvazione due giorni più tardi.

*Résumé:* Les chercheurs tessinois intéressés par les métiers exercés au moyen âge dans leur région n'ont pas la facilité offerte en Italie de recourir aux rôles d'imôts, ceux-ci n'étant pas conservés au Tessin. Le document du XVI<sup>e</sup> siècle publié ici comble partiellement cette lacune d'information. Il énumère en effet pour Bellinzone, les métiers dont l'exercice était concédé aux étrangers. Il est intéressant sous de nombreux points de vue et non en dernier lieu sous celui de la linguistique. Le protectionnisme exercé alors à Bellinzone permet de tirer nombre de conclusions sur la vie économique et surtout sur le rôle social de certains métiers.

## Note

<sup>1</sup> Si vedano ad es. le disposizioni inviate dal podestà di Pavia al Comune di Voghera nel 1368 (C. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti, vol. I, 1329–1385*, Milano 1976, p. 177 s.) con la richiesta di notificare «omnes fochos cuiuscumque persone repertos in locis et terris vestre potestarie subiectis, ipsorumque capita, totam familiam, etatem ipsorum, merces ac industrias personarum». Nell'estimo di Milano del 1405 (C. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti, vol. II, 1385–1412*, Milano 1979, p. 528 ss.) al contribuente «tenens stationam vel faciens aliquod lucrabile exercitium vel trafegum» si adatta progressivamente la cifra di estimo valutata sulla base dei beni immobili. Per le disposizioni bellinzonesi del 1470 circa la valutazione discrezionale dei redditi della professione e delle attività mercantili v. *Briciole di Storia Bellinzonese VI* (1945), p. 89.

<sup>2</sup> Per Milano v. G. BARBIERI, *I redditi dei milanesi all'inizio della dominazione spagnola*, *Rivista internazionale di scienze sociali* 1937; per Como G. MIRA, *Aspetti dell'economia comasca all'inizio dell'età moderna*, Como 1939, p. 31–56; per Verona A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635*, Milano 1966; per Firenze e la Toscana D. HERLIHY – C. KAPISCH-ZUBER, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du castasto florentin du 1427*, Paris 1978, p. 286–300.

<sup>3</sup> Archivio Comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni (in seguito: LP), 1443. I. 3: «pro solvendo Testebuxe, hospiti in Birinzona, pro logimentis datis predictis stipendiariis». LP 1468. XII. 28: «in domo Macri hospitis» (il nome completo, attestato in LP 1471. XI. 7, è «Antonius dictus Macer filius quondam Ambrosii de Cistelago»).

<sup>4</sup> Diamo qui di seguito alcuni tra i molti esempi possibili. Per i fabbri: «Iacobinus ferrarius» (LP 1468. VII. 11), «Iacobino Batalie, ferrario, habitatori Birinzone» (LP 1469. XII. 28), «Iacobinus ferrarius filius quondam Nicole Batalie de plebe Porlezze» (LP 1470. III. 12). Per calzolai: «Tognius Beltrame, calegarius» (LP 1468. IV. 2), «Antonius calegarius de Bertrama filius condam Laurentii Tremezini» (LP 1471. X. 15). Per i conciatori: «Christoforus filius condam Martini dela Rusca, confector coriorum» (Archivio Cantonale Bellinzona, Fondo Pometta, perg. 1461. XI. 26). Per i sarti: «Iohannes dictus Gallus, sartor, filius condam magistri Ambrosii sartoris» (Arch. Cant. Bellinzona, Pergamene bellinzonesi, nr. 8, 1458. VI. 9), «magister Christoforus, sartor, filius quondam domini Iohannis Antonii dela Schala de Verona» (LP 1471. XI. 7). Per i pellicciai: «Donatus pilizarius filius quondam Guilielmi de Pergamo» (Arch. Parrocchiale Daro, perg. nr. 1, 1419. III. 22), «Iohaninus pelizarius de Galarate» (LP 1441. I. 16).

<sup>5</sup> Per i barbieri: «barberius f.c. Iohanis prestinarii de Locarno» (L. BRENTANI, *Codice Diplomatico Ticinese*, vol. IV, Lugano 1954, p. 287, 1423. VI. 23), «Christoforus barberius filius condam Iohanis prestinarii de Locarno» (L. BRENTANI, *op. cit.*, vol. V, Lugano 1956, p. 114, 1430. V. 15). Per i calderai: «magister Iohannes, colderarius» (LP 1465. II. 27), «magister Iohannes colderarius de Mugiasca» (LP 1469. V. 22). Per i maniscalchi: «magister Georgius de Curia, meneschalchus, filius Iohanis» (L. BRENTANI, *op. cit.*, vol. V, Lugano 1956, p. 111, 1426. X. 15), «pro offitio et iustitia facta de Georgio mareschalcho de Ayante» (=Ilanz) (LP 1440. I. 2).

<sup>6</sup> Per la famiglia varesina dei Cislagni, mugnai e fornaciai bellinzonesi nel Quattrocento (cfr. *Briciole di Storia Bellinzonese*, X, 1977, p. 533), si possono elencare i seguenti significativi esempi: «Minoto de Cistelago, prestinario» (LP 1443. II. 27), «Minotus et Ambrosius fratres, prestinarii» (LP 1446. VII. 2), «Togninus de Cistelago dictus Malo (prestinarius)» (LP 1464. X. 12), «Christoforus prestinarius de Cistelago de Capiteburgi» (LP 1468. VI. 19). E ancora: «Antonius dictus Antoniatius, mulinarius illorum de Cistelago» (LP 1468. XII. 28), «Andreas, mulinarius, qui stat in molandino illorum de Cistelago» (LP 1476. I. 9).

<sup>7</sup> Giacomo della Motta, ad esempio, iscritto nella matricola notarile (Arch. Cant. Bellinzona, Pergamene Ghiringhelli, nr. 3, 1458. VI. 12), possiede pure una bottega di macellaio (LP 1448. VII. 18). Non si può escludere che il beccao «Antonius Iohanini pelizarii» (LP 1468. VI. 19 e 1469. I. 30) esercitasse pure ancora il mestiere che era stato del padre.

<sup>8</sup> Sul casato Muggiasca v. B. CAIZZI, *Una famiglia di grandi mercanti e imprenditori del Quattrocento: i Muggiasca di Como*, Como 1955; *Briciole di storia bellinzonese X* (1977) p. 548, come pure gli innumerevoli riferimenti nelle altre serie del periodico (v. ad indicem, p. 626).

<sup>9</sup> Alcuni esempi di bellinzonesi associati a mercanti confederati o lombardi in B. BIUCCHI, *Bellinzona nei primi decenni dell'occupazione svizzera (1500–1555) nella documentazione dei recessi federali*, in: *Pagine bellinzonesi*, Bellinzona 1978, p. 135.

<sup>10</sup> A. HEUSLER, *Rechtsquellen des Kantons Tessin*, II, *Zeitschrift für schweizerisches Recht* XII (1893), p. 155 nr. 832. Il documento si trova pure in Arch. Com. Bellinzona, B V/1, e in esso i consiglieri ricordano che «providerunt et ordinaverunt quod omnes forenses habitantes et qui habitaverunt in Bellizona ab anno MCCCC° LXXXX° VI citra, et etiam qui

habitabunt pro tempore futuro intelligentur et sint forenses et pro forensibus reputentur»; la medesima enunciazione è riportata nei Libri delle Provvisioni sotto la data del 5 giugno 1522. Si noti che in LP 1522. IV. 12, alcune settimane prima, i bellinzonesi lamentavano il fatto che gli stranieri «occupant cum eorum merchanziis apotechas Berinzone, ita et taliter quod vicini Berinzone vivere non possunt».

<sup>11</sup> Un riassunto in A. HEUSLER (come alla nota precedente), p. 158 nr. 842. Il documento è in Arch. Com. Bellinzona, B IV/1; la quinta richiesta dei bellinzonesi dice: «che nessuna persona forastera habitante de presente in Bellinzona, territorio et contatto ardischa ne presuma, voglia ne debbia fare se non vna sol'arte o merchantia ouero exercitio de vna sola cosa tanto et non piu (...) et essi forasteri habbiano auctoritate et libertate de fare electione de quella sol'arte, exercitio o merchantia qual intendano volere fare mentra che ne faciano vna sola et d'una sola specie de merchantia, venendo pero nel Consilio de Bellinzona auante che se imischuischano in fare alchuna merchantia ad nominare qual'arte sola, merchantia o exercitio vogliano fare, et farlo scriuere al libro della comunita de Bellinzona».

<sup>12</sup> Riassunto in HEUSLER (come alla nota 10), p. 158 s., nr. 843. Dal documento, conservato pure in copia coeva in Arch. Com. Bellinzona, B VI/1, citiamo il seguente passo: «a cio che li cittadini et vicini creati dela citta et contatto de Bellinzona posscano piu facilmente mantenere caxa et che non sciano dali noui repatrianti et forasterii suffochati, hauemo stabilito et ordinato che nesuno forastare (sic) repatriante in Bellinzona et contatto qual non sia cittadino et vicino posscia vsare ne fare piu che vna sola arte ouero vno sollo exersitio et merchantia di vna sola specia (...) et quando che vno nouo repatriante vole accettare et fare vno exersitio o merchantia, prima si debe constituire auanti al Consilio de Bellinzona et li ciarirse qual arte, exersitio et merchantia esso vole fare et vsare».

\* \* \*

## Avvertenza

Pubblicando questo documento si è ritenuto opportuno conservare la successione delle parti scritte, quantunque il prologo che spiega la natura del provvedimento sia stato posto dal notaio alla fine.

Il documento si trova in Archivio Comunale Bellinzona, nella collocazione B V/15, reca il numero interno 18 (numerazione recente), misura mm 320 x 220 e consta di due fogli piegati e cuciti al centro. La mano è quella del notaio e cancelliere della comunità, Gabriele di Andrea Rusca, che redasse pure le richieste bellinzonesi nel settembre del 1556 (v. nella nostra introduzione alla nota 11), mentre alcune poche correzioni sono dovute all'intervento di uno scribe ignoto che lavorava nello studio notarile del Rusca.

Sull'ultima pagina si leggono le seguenti annotazioni: «Ordine per li essercitii de forastieri da farsi in Bellinzona, cioè che niuno possi fare più che un'arte, et in che modo debba farla. 1557»; «14 genaro, contenuto nella riforma del statuto. N° 60», ambedue seriori.

f. 1<sup>r</sup>

Iesus Mariae filius

Ordine et declaracione fata per li illustrissimi signori de Tri Cantoni, Vrania, Scuito et Vnderualdo, et data a li ambasciatori de la comunita de Bellinzona per dare li exercitii a li forasteri habitanti et che habitarano in Bellinzona, territorio et contatto da l anno 1496 in za, et questo in execuzione de li ordini fati per li regenti de le tre squadre de Bellinzona, et confirmati per li prelibati illustrissimi signori de Tri Cantoni<sup>1</sup>.

<sup>12</sup> Primo lo speciario se intende de fare de medicinal<sup>3</sup> per li amalati et non vltra.

<sup>2</sup> La<sup>4</sup> spetiarria, si come de zucharo e altre spetiarie, se intende essere vno exercitio.

<sup>3</sup> La hostaria et taberna se intende che se possa alogiare in cassa persone a piede et a cauallo, et darghe de magnare et beuere et vendere

vino a bochal; et che ditti hosti et tabernarii non possano comprare vino per reuenderlo in grossso, ma solum per vssو de la hostaria, et venderlo a bochal et non altramente.

f. 1<sup>v</sup>

- 4 La merchantia del grano se intende furmento, segra, millio, panicho et ognia sorte de legumi, et<sup>5</sup> apressa possano tenire sachii de risso per reuenderlo a minuto, et in reuenderlo non possano venderne piu de vna soma per volta et per persona.
- 5 La merchantia del risso se intende de venderne<sup>6</sup> in pocha et in grande quantita<sup>7</sup> e condurne in Bellinzona tanto quanto vorano.
- 6 Lo fare<sup>8</sup> se intende che possano fararre<sup>9</sup>, fare ciaue<sup>10</sup>, serrature, et lauorare qualuncha altra sorte de feramenti et venderli.
- 7 La merchantia del sall se intende se possa comprare et vendere<sup>11</sup> in pocha et grande quantita<sup>12</sup> secondo il lhor parere.
- 8 Lo sertore se intende che possa fare veste de homini et done de qualuncha sorte, et calze et reconzare veste.
- 9 Lo pillizaro se intende fare tutto quello apartiene a la sua arte<sup>13</sup>.
- 10 Lo retaiio<sup>14</sup> se intende vendere a minuto formaio, butiro, ragnonada, candelle et altre cosse de grasso et latecinie<sup>15</sup>.

f. 2<sup>r</sup>

- 11 La merchantia del formagio se intende comprare et venderne in grossso<sup>16</sup>, et che non se possa vendere mancho de vna forma de formagio per volta.
- 12 La merciauria se intende vendere tilla, bindelli de seda et fillo, zenda<sup>17</sup>, drapi de seda, corregie, borse, cortelli, capelli, fustanio, bombaso, saponi, guanti, libri, barete, stachete, rampini, forbesi, cugie<sup>18</sup>, strinche<sup>19</sup> et altre simille cosse de marzauria.
- 13 La becharia se intende<sup>20</sup> che se possa comprare del bestiame grossso et minuto per vssو de la becharia tanto, et non per reuenderlo.
- 14 La merchantia de le bestie se intende elleuare et comprare et reuendere bestie<sup>21</sup> in pocha et grande quantita<sup>22</sup>.
- 15 La merchantia de caualli se intende elleuare caualli et<sup>23</sup> comprarne et reuenderli in pocha et grande quantita.

f. 2<sup>v</sup>

- 16 Lo merchante de legname<sup>24</sup> se intende che possa fare taiiare legname<sup>25</sup> ne li boschi de fabrica et condurlo et anchora comprar et vendere<sup>26</sup> in pocha et in grande quantita<sup>27</sup>.
- 17 Lo magistro<sup>28</sup> de legname se intende che possa lauorare et mettere in oppera qualuncha sorte de legname, et anchora fabricare qualuncha arteficio qual aspetta al magistro de legname.

- 18 Lo calzollaro se intende fare scharpe sutille et grosse, striualie, pantoffie et colleti lauorati per lui e soii garzoni<sup>29</sup>, et non comprarne alcuno coramo ne scarpe per reuendere<sup>30</sup>.
- 19 Lo confettore<sup>31</sup> se intende che possa comprare le pelle verde<sup>32</sup>, et <sup>33</sup> per lauorare et reuenderli.
- 20 Li pristinarii possano fare del pane per vendere, et che possano comprare li grani<sup>34</sup> per vssso del pristino et non altramente, et che ditti pristinarii non possano mandare alchuna quantita de pane fora del paese

f. 3<sup>r</sup>

senza licentia de li regenti<sup>35</sup>, et che li pristinarii habiano autorita de cosiere il pane a li casarenghi.

- 21 Lo sellaro se intende fare selle et bastine<sup>36</sup>, et conzarli, et similiter briile, speroni et altre simille cosse per vssso del caualchare.
- 22 Lo spade<sup>37</sup> se intende potere fare tutto quello che apartiene a la sua arte<sup>38</sup>.
- 23 Lo drape<sup>39</sup> se intende tenire et vendere pani de ogne sorte de lanna et tarlixio<sup>40</sup> et<sup>41</sup> coperte de lecto.
- 24 Lo notario se intende rogare de li instrumenti, notare de li processi et simille cosse, apressa procurare a la bancha.
- 25 Lo sciauatino se intende conzare scharpe, striualie, colleti et pantoffie; apressa possa fare de le scharpe noue per vendere, et che non possa comprare alchuna quantita de scharpe<sup>42</sup> per reuendere<sup>43</sup>.

f.3<sup>v</sup>

- 26 Lo testore se intende che possa fare qualuncha sorte de tilla, toualie et mantili<sup>44</sup>.
- 27 La ferrareza se intende potere tenire in botecha ognia sorte de ferro lauorato per vendere.
- 28 Lo barbere se intende radere et medicare<sup>45</sup>.

Item e ordinato che niuno forastero<sup>46</sup> ut supra habia de tenire roba in botecha ne in cassa sua per vendere seu reuendere qual sia de alchuni vicini de Bellinzona, territorio et contato, ne mancho fare il fatore de alchuno vicino ut supra per vender roba.

- 29 Piu che nesuno forastero<sup>46</sup> ardischa fare compagnia cum alchuno vicino de Bellinzona<sup>47</sup> de alchuna sorte de merchantia ne exercitio sotto speranza che siano liberi de la ditta pena.
- 30<sup>48</sup> Et occorendo che duoi o tri forastieri de quali ciaschuno hauesse vno exercitio particolare volesseno fare insieme de questi tri exercitii vno solo, che talli non possino fare compagnia insieme.

f. 4<sup>r</sup>

- 31 Lo fabrico<sup>49</sup> se intende pottere lauorare de orro et argento<sup>50</sup> et tutto cio a lui apartiene.

- 32 Lo merchante del vino se intende pottere comprare et reuender qualunca quantita de vino per reuendere in grossio et non a minuto, zoue a bochal.
- 32 et vltimo  
Lo scharpellino se intende potter lauorare et tagliar qualunca sorte de prede<sup>51</sup>.

Ich Jost Uff der Mur, landschr(iber) zu Schwytz, behenn das ich mich hie underschriben hab, in datum alls vor stadt.

In fede di cio sigilata la presente con il sigillo del Canton de Scuitto, a nome de tutti tri li Cantoni, a di 14 genaro 1557.

f. 4<sup>v</sup>

Noii landamani e consiglieri de li Tri Cantoni, Vrania, Scuito e Vnderualdo notifichiamo essere dinanti a noi comparsi li nobili nostri cari e fideli cittadini de Bellinzona messer Andrea Tutto, Benedetto Ghiringhello et Gabriele Ruscha, a nome del Conseglie et comunita de Bellinzona, significando hauendoli gratiosamente priuilegiati in tenore de li instrumenti et preuilegii auctentici che lhor forastieri qualli non sono citadini non possano hauere ne vsare se no vno solo exercitio o arte, et accioche per l'auenire non nascano defferentie gli habbiamo fatto ordinatione in che modo ciaschuno mercante o artifice si habbi regersi et gouernarsi vt infra, cioe.

#### Note

<sup>1</sup> tutto il prologo è annullato da un tratto obliquo; a margine: vide in fine et reperies principium.

<sup>2</sup> segue in prima cancellato.

<sup>3</sup> segue et non cancellato.

<sup>4</sup> segue fondigho ('fondaco, deposito di merci') cancellato; la definizione prosegue nell'interlinea, non annullata: spetaria si come de zsucharo et de altre spetarie; indi nuovamente cancellato: se intende lauorar de cilla ('cera') et de ognia sorte de confetti de zucharo et melle, vendere specie de ognia sorte, olleo et altre simille cosse, reseruat medicinal.

<sup>5</sup> segue castagne cancellato.

<sup>6</sup> segue in Bellinzona et farne conduta cancellato.

<sup>7</sup> segue como vorano cancellato.

<sup>8</sup> 'ferraio, fabbro'.

<sup>9</sup> il notaio ha omesso di cancellare nell'interlinea et lauare (sic per lauorare) de ogni sorte; indi correttamente cancellato, caualli.

<sup>10</sup> 'chiavi' (lat. CLAVIS); non è da escludere tuttavia il significato di 'chiodi' (lat. CLAVUS).

<sup>11</sup> seguono in e parola illeggibile cancellati.

<sup>12</sup> segue in Bellinzona et fora cancellato.

<sup>13</sup> segue pillize et lauorare pelle et fodrare veste et reconzarli, et tutto cio fa bisogne per la sua arte, cancellato.

<sup>14</sup> 'dettagliante'; cfr. C. SANTORO (come nell'introduzione alla nota 1), p. 135: «domus (...) in qua vendatur aliquid ad minutum vel ad retalium» (1362. I. 19); v. anche P. SELLA, *Glossario latino emiliano*, Città del Vaticano 1937, p. 293, voci *retaglum*, *retaiator*, *retaleum*, *retaliare*, e J. F. NIERMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, Leiden 1976, p. 916, voce *retallia*.

<sup>15</sup> segue arenghi ('aringhe') et lumaghe cancellato.

<sup>16</sup> segue et farne conduta in Bellinzona et fora cancellato.

<sup>17</sup> 'zendado, zendale, tessuto di seta'.

<sup>18</sup> nell'ordine, da *barete*, 'berrette' (v. precedentemente *capelli*, 'cappelli') oppure 'sbarrete'; 'bullette' o 'borchie'; 'ganci'; 'forbici'; 'aghi' (dial. tic. *giicc*, meno probabilmente 'cucchiai').

- <sup>19</sup> *segue* stagno, pombio, poluere de sciopo *cancellato*.
- <sup>20</sup> *segue* mazare bestie grosse et minute per vendere a la becharia et, *cancellato*; *indi a margine*: comprare bes *cancellato*.
- <sup>21</sup> *segue* grosse et minute de ognia sorte, zoue boui, vache, vitelli, capre, pecore et altre sorte de bestie de la qual carne se ne magna, et de poii reuenderne, *cancellato*.
- <sup>22</sup> *segue* como a loro piacera *cancellato*.
- <sup>23</sup> et *corretto su* per *cancellato*.
- <sup>24</sup> *segue* de oppera *cancellato*.
- <sup>25</sup> *segue* de oppera a sua posta *cancellato*.
- <sup>26</sup> *segue* de ognia sorte *cancellato*.
- <sup>27</sup> *segue* per reuenderlo *cancellato*.
- <sup>28</sup> nel testo m. ro, *che può pure essere risolto in* maestro.
- <sup>29</sup> *segue* zoue lauorarli et far farli in cassa sua *cancellato*.
- <sup>30</sup> *segue* similmente che non se possa comprare del coramo lauorato ne de lauorare per reuendere, *cancellato*.
- <sup>31</sup> ‘conciatore di pelli’, cfr. dial. tic. *confició*, *conficiá*, *conficiadüra*, ‘acconciatore, conciare, concia’.
- <sup>32</sup> *segue* lauorare li corami *cancellato*.
- <sup>33</sup> *segue* comprarne de li verdi *cancellato*.
- <sup>34</sup> *segue* a suo ventagio *cancellato*.
- <sup>35</sup> *segue* prouisionarii et procuratore de la comunita *cancellato*.
- <sup>36</sup> ‘piccoli basti, per il carico di bestie da soma’.
- <sup>37</sup> ‘spadaro, fabbricante di spade’.
- <sup>38</sup> *segue* spade, pugnali, cortelli, fodri de spade et simille cosse, et reconzarli *cancellato*.
- <sup>39</sup> ‘drappiere, negoziante di tessuti’.
- <sup>40</sup> ‘traliccio, tessuto resistente’.
- <sup>41</sup> *segue* catalani(?) (‘catalane’, cfr. S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. II, p. 868, voce *catalogna*, ‘coperta di lana spessa, pesante’) et, *cancellato*.
- <sup>42</sup> *segue* ne corame *cancellato*.
- <sup>43</sup> *segue* saluo per vssò del conzare et fare scharpe et simille cosse *cancellato*.
- <sup>44</sup> *segue* et venderne *cancellato*.
- <sup>45</sup> per il barbiere chirurgo v. VSI II, p. 155.
- <sup>46</sup> nel testo foraster, con l’abbreviazione finale ricorrente anche per i verbi alla forma infinita; non è da escludere la lezione forastere.
- <sup>47</sup> *segue* territorio et contado *cancellato*.
- <sup>48</sup> *segue*: piu occorendo che duii o tri forasteri habitanti ut supra hauessano fato electione de vna solla arte o merchantia per persona, et da poii ditti duii o tri forasterii volessano accordarse insieme in fare compagnia de quelle tre arte, che non possino fare compagnia insieme, incorrano ne la ditta pena, *il tutto annullato da due tratti obliqui*.
- <sup>49</sup> qui non nel significato generico di ‘fabbro’, ma in quello più specifico di ‘orefice’, cfr. SELLA (come sopra alla nota 14), p. 137, voce *fabricus*, ‘fabbro, orefice’, e NIERMEYER (come sopra alla nota 14), p. 402, voce *fabricinium*, ‘orfèvrerie’.
- <sup>50</sup> *segue* et venderne *cancellato*.
- <sup>51</sup> *segue* a figure et follie *cancellato*.